

TRIBUNALE DI NAPOLI

VII SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Napoli- VII Sezione civile – nella seguente composizione collegiale:

Dott. Gian Piero Scoppa	Presidente
Dott. Francesco Paolo Feo	Giudice rel.
Dott.ssa Livia De Gennaro	Giudice

riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente

DECRETO

Nel procedimento di omologazione del concordato preventivo proposto da Migliaccio Michele, titolare dell'Impresa Individuale Farmacia Migliaccio Michele, con sede legale in Forio d'Ischia, Corso Umberto I, n. 31, come in atti rappresentata e difesa

MOTIVI

a seguito di ricorso ex art. 161, co. 6, L.F presentata dalla predetta impresa, il Tribunale, concedeva, ai sensi dell'art. 161, comma 10 l.f., termine di sessanta giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione prevista, nominando contestualmente l'Avvocato Luca Pisani quale Commissario Giudiziale della Procedura.

Successivamente Migliaccio Michele, nel termine concesso e poi prorogato, depositava proposta concordataria con relativa documentazione; a seguito del provvedimento con cui il Tribunale dichiarava l'apertura della procedura di concordato preventivo, fissando l'adunanza dei creditori ai fini dell'espressione di adesione alla proposta concordato.

Nello specifico, quest'ultima, come già riportato nel provvedimento di ammissione, prevede che la soddisfazione dei creditori (divisi in classi, come si vedrà) si realizzi con il rinvenimento delle necessarie risorse finanziarie provenienti:



a) dalla cessione in esercizio dell'azienda-farmacia (unitamente ai relativi *assets* strumentali), nel termine prudenzialmente previsto di sei mesi dalla data di definitività del provvedimento di omologa, tramite procedura competitiva, per un valore stimato in euro 4.772.769;

b) dalla dismissione di altri immobili di proprietà del proponente non funzionali allo svolgimento dell'attività di impresa, nel termine previsto di trentasei mesi dalla data di definitività del provvedimento di omologazione, per un valore di euro 3.359.125, corrispondente al valore dei predetti immobili, come stimato dagli esperti incaricati.

Sotto il profilo del programma di soddisfazione per i creditori, la proposta prevede: 1) Il pagamento integrale delle spese di giustizia (stimate in euro 130.000, oltre il compenso per il nominando liquidatore giudiziale, fissato in euro 60.000, oltre iva e cpa) e degli oneri e crediti prededucibili, a mano a mano che diverranno esigibili (decorso il solo termine iniziale di sei mesi dalla data di definitività del decreto di omologazione), mediante le risorse finanziarie derivanti dalla cessione dell'azienda-farmacia. E' stato prudenzialmente previsto anche l'accantonamento di un ulteriore fondo spese di euro 40.000,00, strumentale all'espletamento delle procedure competitive per la vendita degli immobili.

2) Il pagamento integrale dei creditori muniti di prelazione mobiliare generale o speciale, nel termine di trentasei mesi dalla data di definitività del decreto di omologazione del concordato, coincidente con il termine di completamento del complessivo programma di liquidazione (dell'azienda e degli immobili).

3) Il pagamento dei creditori muniti di prelazione immobiliare (ipoteca) sugli immobili di proprietà del proponente, commisurato al ricavato realizzabile in ipotesi di liquidazione fallimentare come risultante dalla relazione ex art. 160, comma 2, L.F., tenuto conto del loro valore di mercato (come risultante dalle CTU redatte nell'ambito delle procedure esecutive su



di essi pendenti) mentre la parte del credito eccedente (il ricavato massimo stimato nella predetta ipotesi di liquidazione) è stata degradata a chirografo ed iscritta in apposita classe. Detto pagamento avverrà nel tempo necessario al completamento del programma di liquidazione degli immobili - stimato in trentasei mesi dalla data della definitività dell'omologazione. Dalla predetta relazione ex art. 160, comma 2, L.F. risulta che la soddisfazione offerta a tali creditori privilegiati, ancorché parziale, non è inferiore (anzi è potenzialmente superiore) a quella che essi otterrebbero dal ricavato, in ipotesi di liquidazione fallimentare, dei beni oggetto di prelazione, in considerazione del loro valore di mercato (determinato dalle suindicate CTU).

4) Il pagamento dei creditori chirografari (originari e degradati) suddivisi in quattro classi, con trattamento diversificato, nel termine di trentasei mesi dalla data di definitività del decreto di omologazione del concordato, coincidente con il termine di completamento del complessivo programma di liquidazione (dell'azienda e degli immobili). Nell'ambito dei crediti che sorgeranno in continuità la proponente ha tenuto conto, predisponendo relativo accantonamento, dell'imposta municipale (IMU) che maturerà annualmente sugli immobili nell'intervallo temporale antecedente alla loro dismissione (l'accantonamento è stato stimato nella misura di euro 42.904,00, pari all'IMU che sarà potenzialmente dovuta nelle annualità 2022 – 2026). E' stato inoltre accantonato un fondo per le spese legali connesse ai contenziosi bancari, per euro 17.345,20 (oltre IVA e CPA) sulla base delle convenzioni sottoscritte con il legale incaricato.

Il ceto creditorio è stato suddiviso nelle seguenti classi:

Classe I: costituita dai creditori assistiti da privilegio immobiliare (Deutsche Bank e Guacci S.p.A.), pari a complessivi euro 5.538.789,98, che come detto verranno soddisfatti in ragione del valore del ricavato massimo



realizzabile in ipotesi di liquidazione fallimentare degli immobili gravati da ipoteca, come risultante da specifica relazione redatta ex art. 160, comma 2, L.F. sulla base del valore di mercato attribuito a tali immobili dalle consulenze di cui si è detto (quelle svolte nelle procedure esecutive pendenti presso il Tribunale di Napoli e di Roma). Il creditore Deutsche Bank è stato inserito per il credito complessivamente riconosciuto dalla proponente, pari ad euro 4.830.913,99, collocando la residua parte contestata (euro 2.182.644,79) in apposita classe (la VI), che sarà soddisfatta nella misura per essa prevista, in quanto, subordinatamente e condizionatamente all'omologazione del concordato, tutte le azioni di contestazione del credito allo stato pendenti saranno oggetto di rinuncia.

Classe II: costituita dai creditori assistiti da privilegio generale mobiliare, (euro 3.279.243,84), per i quali viene previsto il pagamento integrale, oltre gli interessi al tasso legale, nel termine stimato di trentasei mesi dalla data di definitività del provvedimento di omologazione (tempo necessario per la dismissione dell'azienda e degli immobili). Riguardo ad essi la proponente ha affermato esser possibile prevedere un primo riparto (parziale) per la distribuzione delle risorse che verranno incassati dalla cessione dell'azienda (dedotti i crediti e gli oneri prededucibili), che si stima avvenga nel termine di sei mesi dalla data di definitività del provvedimento di omologazione; gli interessi legali sono stati calcolati al tasso vigente dal primo Gennaio 2022, in base al complessivo arco temporale di tre anni (trentasei mesi) dall'omologazione, con precisazione che nel caso di un più rapido soddisfo, i maggiori interessi legali computati costituiranno sopravvenienza attiva che sarà equamente destinata ad integrazione della soddisfazione dei creditori chirografari (originari e degradati).

Classe III: È costituita dai creditori assistiti da privilegio immobiliare già indicati nella Classe I (Deutsche Bank e Guacci S.p.A.), per la porzione di credito (non contestata) che non trova capienza nel predetto valore di



ricavato realizzabile in ipotesi di liquidazione fallimentare degli immobili gravati dalla relativa ipoteca. La creditoria complessivamente inserita in questa classe ammonta complessivamente ad euro 3.276.644,60, per laquale è prevista una soddisfazione stimata nella misura 20,00% (che, come più volte detto, si aggiunge a quella offerta nella predetta Classe I). Il pagamento avverrà nel termine che il proponente ha stimato in trentasei mesi dalla data di definitività del provvedimento di omologazione.

Classe IV: costituita dai creditori chirografari (indicati nell'elenco allegato al piano) ritenuti strategici per la continuità aziendale, ovvero i fornitori di beni e servizi, per l'importo complessivo di euro 564.559,47. Ad essi è offerta una soddisfazione nella misura del 60% delle loro ragioni creditorie, mediante pagamento da effettuarsi nel già detto termine di trentasei mesi dalla definitività del provvedimento di omologa.

Classe V: in essa sono ricompresi, in via residuale, tutti gli altri creditori di rango chirografario (di cui all'elenco allegato al piano), ascendenti ad euro 1.056.851,01. Ad essi è offerta una soddisfazione nella misura del 26,00% , anche in tal caso nel predetto termine di trentasei mesi.

Classe VI: costituita dalla porzione dei crediti contestati di Deutsche Bank Mutui S.p.A. - di cui si è detto – e di Comifin S.p.A. in liquidazione e di quelli bancari (Unicredit S.p.A. e Intesa San Paolo S.p.A.) oggetto di contenziosi pendenti – pari a complessivi euro 2.517.007,42, ai quali il proponente, condizionatamente e subordinatamente all'omologazione del concordato, ha offerto soddisfazione (con relativa elisione dell'alea dei giudizi in corso) nella misura del 10% dell'ammontare richiesto dei predetti creditori, mediante un pagamento in denaro che sarà effettuato nel termine di trentasei mesi decorrenti dalla data di definitività del decreto di omologazione. Evidentemente, in forza di quanto detto sin qui, i pagamenti previsti in tale classe si aggiungono a quelli già previsti per i suddetti creditori nelle classi I e III, quanto alla Deutsche Bank, e V per Comifin.



Tenutasi adunanza dei creditori e concluse le operazioni di voto, il Commissario ha riferito che: il concordato ha ricevuto il voto favorevole nella III classe con la percentuale del 97% degli aventi diritto al voto (ha espresso voto favorevole la Deutsche Bank per l'importo di euro 3.166.223,26, sul complessivo avente diritto al voto di euro 3.276.644; l'altro creditore Guacci s.p.a. non ha espresso adesione). Nella IV classe, sono pervenuti voti favorevoli (in numero di trenta), per complessivi euro 307.493,21, mentre un voto sfavorevole per euro 100.419,19; la maggioranza dunque è stata raggiunta nel valore del 54% degli aventi diritti al voto.

Nella V classe, sono pervenuti tre voti favorevoli per complessivi euro 78.358,01, pari al 7% dei crediti ammessi al voto e tre voti sfavorevoli per complessivi euro 693.720,91, pari al 66% dei crediti ammessi al voto. Sicché in tale classe non è stata raggiunta la maggioranza.

Nell'ambito della VI classe, è pervenuto un voto favorevole per complessivi Euro 2.182.644,79, pari all'87% dei crediti ammessi al voto ed un voto sfavorevole per complessivi Euro 141.638,2, pari al 5,6% dei creditori ammessi al voto. È stata pertanto raggiunta la maggioranza anche in tale classe.

Il Commissario giudiziale ha dunque concluso riscontrando il raggiungimento della complessiva maggioranza dei creditori ammessi al voto (77%) e nel senso del raggiungimento della maggioranza nell'ambito delle classi (in 3 classi su 4) ed affermando pertanto che il concordato è stato approvato.

Veniva dunque fissata l'udienza per l'omologa, in vista della quale il Commissario Giudiziario rendeva definitivo parere favorevole all'omologazione del concordato ai sensi dell'art. 180, comma 2 l.f.

Non venivano formulate opposizioni all'omologa.



Nel corso delle udienze per l'omologa del concordato venivano rilevate dal Tribunale talune criticità rispetto ai criteri di formazione delle classi dei creditori. In primo luogo l'attenzione si concentrava sull'opportunità, nel generale assetto concordatario, della costituzione della classe VI (che il creditore ha riservato ai crediti oggetto di contestazione giudiziaria) ed al se ai creditori della stessa dovesse esser riconosciuta legittimazione al voto. A tali interrogativi deve darsi risposta affermativa, sia sotto il profilo della sussistenza di interessi omogenei in capo ai creditori che ne fanno parte (trattasi tutti di crediti oggetto di contestazione, per cui pende contenzioso giudiziale), sia sotto l'aspetto dell'opportunità di conferire ad essi il diritto al voto, visto che il riconoscimento di una soddisfazione solo parziale di tali crediti contestati rendeva evidentemente necessario sottoporre la proposta concordataria all'adesione anche dei creditori di tale classe, che subiscono falcidia del credito da loro preteso; tale orientamento è del resto in linea con il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui la sussistenza di crediti oggetto di contestazione giudiziale non preclude il loro doveroso inserimento in una delle classi omogenee previste dalla proposta, ovvero in apposita classe ad essi riservata, assolvendo tale adempimento, ricadente sul debitore ed oggetto di controllo critico sulla regolarità della procedura che il tribunale deve assolvere direttamente, ad una fondamentale esigenza di informazione dell'intero ceto creditorio: da un lato, infatti, tale omissione pregiudicherebbe gli interessi di coloro che al momento non dispongono ancora dell'accertamento definitivo dei propri diritti (ma che possono essere ammessi al voto, ex art. 176 l.fall., con previsione di specifico trattamento per l'ipotesi che le pretese siano confermate o modificate in sede giurisdizionale); dall'altro, essa altererebbe le previsioni del piano di soddisfacimento degli altri creditori certi, non consentendo loro di esprimere valutazioni prognostiche corrette e di atteggiarsi in modo pienamente informato circa il proprio voto (*Cass. Sentenza 5689/2017*). Ad ogni modo,



per quanto emerso dall'istruttoria e confermato dal Commissario giudiziale nella relazione esplicativa depositata nella fase di omologa, pur se si volesse ripartire i crediti della classe in esame (la sesta, quella appunto dei crediti contestati) nelle rispettive classi di destinazione, vale a dire la classe terza (degradati) e la classe quinta (finanziatori, creditori chirografari residuali), il voto favorevole al concordato resisterebbe comunque, permanendo una maggioranza di due classi su tre.

Altro profilo che ha costituito oggetto di discussione nella fase di omologa riguarda la correttezza delle modalità di formazione della classe III (ipotecari degradati) ed in particolare della legittimità della collocazione del creditore Guacci in tale classe, sotto il profilo della possibilità di riscontro in capo alla Guacci di un'omogeneità di posizione di interessi con l'altro creditore inserito nella stessa classe, la Deutsche Bank; ed infatti, ove si ritenesse che il creditore Guacci (che, lo si ripete, non ha dato adesione al concordato), per gli interessi che rappresenta, non dovesse esser collocato nella classe III, ma nella classe dei fornitori (ove la maggioranza risulta esigua, perché pari al 54%), il concordato non raggiungerebbe la dovuta maggioranza delle classi. E tuttavia, all'esito dell'istruttoria e dei chiarimenti adottati dal proponente, può concludersi nel senso che la collocazione del creditore Guacci nella classe III, insieme alla Banca, risponde effettivamente al criterio di omogeneità degli interessi fra i due creditori da cui la classe è costituita, perché agli stessi viene riservato trattamento di rango chirografario, nella percentuale sopra detta, ma in aggiunta alla soddisfazione di altra parte del credito in sede ipotecaria, in misura non inferiore a quella che verrebbe assicurata in sede di eventuale liquidazione dei beni su cui v'è ipoteca; a tal riguardo va precisato che il credito di Guacci è pari ad euro 307.000 e gode di ipoteca di primo grado su immobile ubicato in Roma, non compreso su quelli su cui v'è ipoteca della Deutsche Bank; tale credito dovrebbe trovare soddisfazione per euro



220.000 sulla vendita dell'immobile e solo per la residua parte, di circa 80.000 euro (circa un terzo del credito originario) in via chirografaria; tale previsione va riguardata in raffronto a quella riservata alla Deutsche Bank, che, quanto al credito vantato nei confronti del proponente Migliaccio (la stessa Deutsche Bank riceve soddisfazione nei due altri concordati collegati), troverà collocazione per un importo pari a circa due terzi del suo credito complessivo. A tutto ciò si aggiunge che pure l'inquadramento di Guacci nella classe IV (quella dei fornitori strategici, fra cui, ha spiegato il proponente, la stessa Guacci non potrebbe più, di fatto, esser ricompresa, avendo essa proceduto giudizialmente per suoi crediti, cessando i rapporti di fornitura con la Farmacia Migliaccio) parrebbe presentare aspetti di dubbio, come rimarcato dalla difesa del proponente, che ha sostenuto che piuttosto il creditore Guacci andrebbe inserito fra i creditori chirografari residuali (classe V), il cui voto è stato già espresso negativamente, sicché la mancata adesione di Guacci nulla sposterebbe in termini di raggiungimento delle maggioranze necessarie all'approvazione del concordato nell'ambito delle classi. Peraltro, dall'eventuale collocazione della Guacci s.p.a. nei creditori della classe IV deriverebbe una soddisfazione dello stesso creditore – già soddisfatto per il 68% del suo credito in sede ipotecaria – per il residuo chirografario nella percentuale dell'ulteriore 60%, il che determinerebbe un situazione di favore per tale creditore (che arriverebbe ad esser soddisfatto per il 90%).

Per tutte le precedenti argomentazioni, deve concludersi nel senso che, dovendosi ritenere corretta la formazione delle classi, il concordato ha raggiunto le maggioranze previste dalla legge e deve pertanto essere omologato.

Va nominato quindi il liquidatore giudiziale, nella persona del dottor Luigi Palumbo, già designato in tale funzione dal proponente; designazione dalla quale il Tribunale non ritiene di doversi discostare, preso atto che il



proponente ha dichiarato che il predetto professionista possiede i requisiti di cui all'art. 28, L.F. e che ha già accettato (per il suo compenso è stato previsto l'importo di euro 60.000,00, oltre accessori).

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, così provvede:

omologa il concordato preventivo proposto da Migliaccio Michele, titolare dell'Impresa Individuale Farmacia Migliaccio Michele, con sede legale in Forio, al Corso Umberto I, n. 31;

nomina liquidatore giudiziale il dottor Luigi Palumbo, che, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in Cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazioni delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al Commissario giudiziale che provvederà a darne comunicazione ai creditori e predisporrà il programma di liquidazione, con indicazione delle relative modalità (con il rispetto delle forme di pubblicità di cui all'art. 490 c.p.c., primo comma) e dei tempi (prevedendo tentativi di vendita almeno ogni quattro mesi e nel rispetto dei tempi comunque previsti nella proposta di concordato).

Il Liquidatore terrà informato il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine allo stato delle attività di liquidazione mediante il deposito di relazioni semestrali; esse, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, saranno comunicate, a cura di quest'ultimo, ai creditori;

le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla Procedura ed i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario giudiziale;

il Commissario giudiziale depositerà ogni sei mesi a decorrere dall'emissione di questo provvedimento, un rapporto riepilogativo in



ordine all'andamento della procedura; copia di tale rapporto sarà trasmessa al comitato dei creditori, alla cui nomina si provvederà su proposta del Commissario giudiziale;

il Commissario provvederà in ogni caso ad informare tempestivamente il G.D. di ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire alla corretta attuazione del piano e vigilerà sulla esecuzione della proposta concordataria e sulla programmata liquidazione e terrà informato il Giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione e rilevanti inadempimenti.

Dispone che il presente decreto sia, a cura della Cancelleria, pubblicato ed affisso ai sensi dell'art. 17 comma 2 L.F. e comunicato alla società debitrice ed al Commissario giudiziale, che provvederà a darne notizia ai creditori.

Napoli, 22 Febbraio 2023.

Il Giudice relatore
Dr. Francesco Paolo Feo

Il Presidente
dr. Gian Piero Scoppa

